

LO STATUS DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA RIDONDANZA SUL BILANCIO DELLA REPUBBLICA

Posted on 26 Luglio 2020 by Rita Pesca tore

Categories: [Democrazia e contabilità](#), [Elenco Istat](#), [Equilibrio di bilancio](#), [News](#), [Osservatorio Sezioni Riunite](#), [Questione giurisdizione](#), [Ricorsi versus pronunce di controllo](#)

Tags: [azione di accertamento](#), [bilancio come bene pubblico](#), [equilibrio di bilancio](#), [giudizio ad istanza di parte](#), [integrazione tra controllo e giurisdizione](#), [istat](#)

Breve commento a Sezioni riunite n. 17/2020/RIS ([clicca qui](#))

di Rita Pesca tore

Sommario: 1. L'azione (e la giurisdizione) di accertamento, in unico grado, in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche (art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.); 2 Il merito della questione FINEST .

1. L'azione (e la giurisdizione) di accertamento, in unico grado, in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche (art. 11, comma 6, lett. b), c.g.c.)

Con sentenza n. 17/2020/RIS, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione hanno dato seguito al ricorso proposto dalla Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i paesi dell'est Europeo Finest S.p.A. per l'annullamento dell' *Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, emanato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e, nello specifico, in contestazione del proprio inserimento quale *amministrazione pubblica* .

La pronuncia è degna di nota per le implicazioni che il **giudizio «in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT»**, previsto dall'art. 11, comma 6, lett. b) del Codice di giustizia contabile (c.g.c.) ha sugli aspetti che attengono alla **conoscibilità ed effettività delle condizioni ordinarie dell'orizzonte giuridico ed economico dell'equilibrio di bilancio**. L'ordinamento, difatti, «*prevede un'apposita azione affinché si possa definire, con certezza, lo status di pubblica amministrazione dei soggetti che vengono (o non vengono) inseriti nell'elenco ISTAT, in quanto ciò ridonda sulle grandezze, nonché sui saldi di uno dei prospetti fondamentali del bilancio della Repubblica*».

In via preliminare, le Sezioni Riunite affrontano la questione relativa al «*carattere esclusivo e pieno della giurisdizione contabile*» nella materia individuata, intesa primariamente quale **cognizione di accertamento, oltre che caducatoria, e senza limiti devolutivi** («*in unico grado*»), cfr. Sezioni riunite, sentenze nn. 2/2013/EL, 3/2014/EL e 1/2017/EL).

Le SS.RR., in una serie di passaggi argomentativo-concettuali che valgono a far luce sulla *causa*

petendi (a), sulla natura (e le finalità) dell'azione e della giurisdizione esercitata (b) e sugli effetti propri della pronuncia domandata (c), chiariscono che:

- (a) « **La situazione giuridica soggettiva posta in gioco, non è di interesse legittimo, bensì una situazione giuridica a carattere assoluto, consistente in uno status** » ovvero sia nella « **qualificazione di una istituzione come pubblica amministrazione che concorrono i pncorazioca**

deeconi sconli, conblndai o, collessivanze diplifichecone di finanze pubblicneca ccofinteni finanhiario della Rep
 nontiedacca

(d) « **La situazione giuridica inrisazione** » diednteni de Inquam non è ficrea tallaresta coern

(neecisc).biivahedensistze inealluzioli collolioca

sottostanti».

Quanto al secondo aspetto, la sentenza non spreca certo l'occasione di saggiare la tenuta dei criteri di verifica dei presupposti che assistono la classificazione dei soggetti economici che operano nell'ordinamento e che diversamente occupano l'alveo delle pubbliche amministrazioni, impostando per il caso specifico della ricorrente FINEST S.p.A. un tracciato cui il giudice contabile si obbliga e che così procede:

- inquadramento dell'attività svolta dalla società come attività finanziaria (p.to 4.7, motiv.);
- inversione dell'ordine di verifica dei requisiti richiesti, ai sensi del § 2.17 del SEC 2010, secondo cui ove sia «*difficile decidere sulla classificazione dei produttori di beni e servizi che operano sotto l'influenza delle unità delle amministrazioni pubbliche*», si proceda verificando prioritariamente il requisito del **controllo pubblico**;
- verifica della «*natura della produzione e del produttore in ragione della destinabilità alla vendita dei beni e dei servizi che costituiscono l'oggetto sociale di FINEST*» sulla base di criteri espressamente individuati (p.to 7.4, motiv.)

Il Collegio giunge così a decisione:

- accerta che la Società FINEST «*è un'unità istituzionale che svolge attività finanziaria a scopo di investimento e finanziamento, con funzione di servizio pubblico di interesse generale, perseguita a mezzo di una gestione fuori bilancio (§ 20.10, SEC 2010)*». Per tale tipo di unità le SS.RR. parlano di una vera e propria **presunzione di afferenza alla pubblica amministrazione**; con riguardo a ciò e nel riflettere sulla comprovata difficoltà di classificazione della società FINEST, le SS.RR. individuano assai emblematicamente alcune affinità sostanziali con l'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni («*FINEST, infatti, l'attività svolta dalla società FINEST, infatti, l'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni*»).

vezione

accertamento.